MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IstitutoComprensivo "Villa Varda"
di Brugnera (PN)

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto come **ALLEGATO N. 8.** E' STATO approvato dal Collegio docenti del 16/05/2018 e dal Consiglio di Istituto del … / … /2018

REGOLAMENTO CYBER BULLISMO

PREMESSA

La realtà del bullismo si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber bullismo, così definito dalla Legge 71/2017: "…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Nel cyber bullismo permangono le caratteristiche del bullismo quali: l'intenzionalità del nuocere, la scelta della vittima tra i compagni più timidi e isolati, la persistenza nel tempo delle azioni dannose, l'asimmetria nella relazione tra chi compie la prepotenza e chi la subisce.

Diversamente però dal bullismo, essendo il cyber bullismo esercitato a distanza attraverso strumenti informatici, è spesso accompagnato dall'anonimato ed è accresciuto dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Inoltre la diffusione in rete non è controllabile, pertanto sono potenzialmente illimitate le persone che possono contribuire a episodi di cyber bullismo come attori o spettatori.

Il cyber bullismo dev'essere combattuto in tutte le sue forme come previsto da chiare indicazioni normative, tra le quali ricordiamo le più recenti:

- LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO (MIUR, aprile 2015)
- DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PR LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBER BULLISMO (Legge 71/2017)

Allo scopo di prevenire e contrastare questo fenomeno la scuola definisce responsabilità e interventi da adottare, qui di seguito riportati.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**:
   - individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del cyber bullismo;
   - coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del cyber bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
   - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

2. IL **REFERENTE** DEL CYBER BULLISMO:
   - promuove la conoscenza e la consapevolezza del cyber bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
   - coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
   - si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, Forze di Polizia, ecc … per realizzare un progetto di prevenzione;
   - cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet ("*Safer Internet Day*").

3. **IL COLLEGIO DOCENTI**:
   - promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
   - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
   - promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyber bullismo in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
   - prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. **IL CONSIGLIO DI CLASSE**:
   - pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la

riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. **IL DOCENTE**:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. **I GENITORI**:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figli, facendo attenzione se il ragazzo, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra paura o stati depressivi / ansiosi;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d' Istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione on line a rischio.

7. **GLI ALUNNI**:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

possono operare come tutor per altri studenti;

imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali;

sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità

didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli esercenti la patria potestà;

sono consapevoli che durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

ANALISI DEL FENOMENO

I comportamenti connessi al cyber bullismo sono:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento evolgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia - e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività online;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO: PREMESSA

Qualora si verifichi un caso di cyber bullismo, la scuola può erogare sanzioni ai responsabili. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che questi comportamenti **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo

social di un compagno impossessandosi della password è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). Se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge; se minore, ne rispondono direttamente gli esercenti la patria poestà.. L'alleanza fra gli adulti è, pertanto, fondamentale per contrastare tali comportamenti.
Si ricorda inoltre che taluni comportamenti (tra i più noti ricordiamo: la minaccia, lo stalking, l'istigazione al suicidio) si configurano come REATI e risultano pertanto PERSEGUIBILI D'UFFICIO e non su azione di parte. Pertanto l'insegnante o il Dirigente che ne venisse a conoscenza è tenuto per legge a denunciare il fatto alle autorità competenti.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe configurarsi come cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata a voce al Dirigente Scolastico.

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe
Altri soggetti coinvolti: referente cyber bullismo / educatori

- Raccolta di informazioni sull'accaduto;
- interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro;
- raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive:

- comunicazione scritta al Dirigente scolastico;
- si apre un protocollo e si stabiliscono le azioni da intraprendere.

(Se i fatti non sono configurabili come cyber bullismo e non si ritiene di intervenire in modo specifico si prosegue il compito educativo).

3ª Fase: azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima e protezione; evitare che la vittima si sentaresponsabile;
- comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori,altri…);

- comunicazione ai genitori del cyber bullo (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di Classe;
- eventuale informazione alla classe per evitare la diffusione;
- eventuale segnalazione alla Polizia Postale per rimuovere il materiale on line;

- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da irrogare, secondo la gravità:
  - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extra scolastiche;
  - sospensione dalle lezioni;
  - imposizione al cyber bullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
  - eventuale denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Carabinieri) o all'autorità giudiziaria (Procura, Tribunale dei Minori); segnalazione al Garante Regionale.

- Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del territorio in caso di mancata collaborazione, inadeguatezza, debolezza educativa o recidiva da parte della famiglia del cyber bullo.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti (a questo proposito si ricorda l'esistenza, presso la Scuola secondaria dell'IC "Villa Varda", del percorso "Unplugged" volto al rafforzamento della propria identità rispetto alle pressioni del gruppo, nonché lo Sportello Ascolto a disposizione degli alunni);
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyber bullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del contesto del gruppo. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il bullismo /cyber bullismo, i soggetti interessati sono, oltre agli alunni, gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. il recupero dei

“bulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi famiglia, scuola, istituzioni.

Riferimenti giuridici in caso di dubbio o necessità:

Riferimento Regionale: tel. 0432.555708 Mail: garantefvg@regione.fvg.it
(Garante Regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia)

Riferimento Nazionale: tel. 19696
http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
(Telefono azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse

SEGUE: SCHEMA GENERALE PROCEDURA

SCHEMA GENERALE PROCEDURA
Cyberbullismo – Legge 71/2017 art.5

A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso

AZIONI	TEMPI
1. **Verifica e prima raccolta di informazioni** (dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal dirigente) <u>A solo scopo informativo e di conferma dell'episodio</u>	Entro 24/48h
2. **Comunicazione al dirigente e al coordinatore di classe** in forma scritta	Entro 24/48h
3. **Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d'Ufficio oppure situazione di pregiudizio** breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante Regionale / riferimenti Nazionali sotto indicati)	Entro 24/48h
4. **Condivisione con gli insegnanti** Consiglio di classe straordinario	Entro 24/48h

B

Situazioni di pregiudizio
(esclusi i reati procedibili d'Ufficio)

AZIONI	TEMPI
PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA **a.** Colloquio e/o convocazione ragazzo/a **b.** Informativa e convocazione dei genitori ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cynerbullismo **c**. convocazione di un consiglio di classe urgente /straordinario **d.** informazioni alla classe per evitare la diffusione **e**. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on-line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line)	Entro 1/2 giorni Entro 3/4 giorni

C

REATI procedibilid'Ufficio

AZIONI	TEMPI
DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA **a.** per iscritto e senza ritardo **b**. presentata da chi "ha avuto la notizia di reato" (insegnante, collaboratore ATA,…) insieme al Dirigente (preferibile), in alternativa solo da chi ha avuto la notizia di reato **c.** eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati	Entro 24/48 ore

COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI **a.** Mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborative;	Entro 2/3 settimane

DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA Presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) Presso la Polizia Postale delle	Entro 24/48 ore

b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o “latitanti” **c.** Eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori **d.** Segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane **e.** Segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela	Entro 3/5 settimane
AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE **a.** Accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima , per far sentire la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare **b.** Percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali **c.** Eventuali attività di sostegno specifiche (incontri con psicolog i /esperti / Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola **d.** Utilizo Sportello di ascolto in orario scolastico	Entro 6/8 settimane
AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI **a.** Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola quando e se presenti **b.** Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali. **c.** Altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc) **d.** Attività di sostegno al nucleo familiare – gestite e concordate con i servizi Sociali territoriali	Entro 1 o 2 mesi
5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE **a.** Incontri informativi con tutti i genitori **b.** Laboratori e attività pratiche	Entro 2/3 mesi

Comunicazioni Presso la Procura della Repubblica / Tribunale dei Minori - presenti nei capoluoghi di Provincia	
CONTENUTI DELLA DENUNCIA (artic. 332 del Codice di procedura penale) a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessuncommento o giudizio. b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prove già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto,…). c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di d. altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti	Entro 24/48 ore
UTILIZZO DELLA MODULISTICA È molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (ad es. insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto.	
INFORMAZIONE AI COLLEGHI DELLA CLASSE Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri del PM per non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il suo contenuto – valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno.	

Informazioni in caso di necessità di un parere legale
Riferimento Regionale: tel. 0432.555708 Mail: garantefvg@regione.fvg.it
(Garante Regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia)

Riferimento Nazionale: tel. 19696
http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
(Telefono azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse